

Determinazione Dirigenziale

N. 290 del 12 novembre 2007

Oggetto: Nuova disciplina generale dei procedimenti di rettifica e/o di riesame.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

- la procedura attualmente in vigore presso l'Ufficio Condono Edilizio prevede che il richiedente una concessione edilizia in sanatoria possa domandare, rispettivamente nel corso del procedimento ovvero una volta ottenuto il titolo concessorio, il riesame della propria domanda o la rettifica della concessione rilasciata;
- la disciplina più rilevante nella materia in esame è costituita dall'Ordine di servizio n. 701 del 23 gennaio 2006, che distingue richieste di riesame/rettifica per ragioni di ordine formale da richieste per ragioni di ordine sostanziale;
- le richieste di riesame/rettifica per ragioni di ordine formale sono limitate a quelle in cui la domanda è volta ad ottenere esclusivamente il cambio di dati anagrafici del proprietario, di identificativi catastali e dell'indirizzo dell'abuso, o perché affetti da refusi di stampa ovvero da errori di forma;
- il suddetto O.d.S. ammette ad istruttoria anche richieste tese ad ottenere la modifica di elementi sostanziali delle istanze di condono presentate o delle concessioni già rilasciate;
- la materia dei riesami e delle rettifiche, per come è attualmente regolamentata e per le modalità concrete con le quali sino ad ora è stata trattata con riferimento alle richieste di modifiche sostanziali, si presta indubbiamente a delle irregolarità, consentendo di fatto di integrare la domanda di condono anche fuori dai limiti temporali previsti dalla legge;
- in particolare, una richiesta rettifica che miri ad ottenere una integrazione sostanziale della concessione in sanatoria già rilasciata, a causa di errori o dimenticanze imputabili all'istante, si risolve in una domanda di condono "aggiuntiva", come tale palesemente contra legem;
- è quindi indispensabile dettare nella materia de qua una disciplina più rigorosa e garantista per gli interessi pubblici, attesa la manifesta inammissibilità di richieste volte ad integrare domande di condono già a suo tempo presentate;

ciò premesso

DETERMINA

- di ammettere le richieste di riesame (a procedimento

di condono non ancora concluso) e di rettifica (a concessioni già rilasciate) per ragioni di **ordine formale**, con riferimento alle seguenti fattispecie:

- a) errati o scorretti dati anagrafici del proprietario;
- b) errato indirizzo e/o numero civico dell'abuso.

Nel caso in cui l'errore è limitato ad un mero refuso di stampa è possibile procedere alla ristampa, per una sola volta, della concessione (anche se da tempo rilasciata), previa rimozione del blocco a sistema da parte del Servizio Tecnico III dell'UCE (di cui alla D.D. n. 221/07) e contestuale ritiro/annullamento della precedente concessione. Nel caso in cui l'errore sia formale ma non si traduca in un refuso (ad esempio: diversa localizzazione) occorre istruire la richiesta secondo la procedura tecnica di dettaglio allegata alla presente determinazione;

- di ammettere le richieste di riesame e di rettifica per ragioni di **ordine sostanziale** solo se gli errori che si chiede di emendare sono stati compiuti dall'Amministrazione, non anche in presenza di dimenticanze dell'istante in sede di domanda di condono o di errori da costui commessi nella compilazione della domanda medesima ovvero di discrasie ricavabili dall'esame della documentazione aggiuntiva prodotta. In tali casi occorre istruire la richiesta secondo la procedura tecnica di dettaglio allegata alla presente determinazione. Sono altresì ammesse, al di fuori di tale tassativa e specifica ipotesi, le sole richieste per le quali risulti documentalmente che l'istante non potesse, al momento della presentazione della domanda di condono e per fatto dell'Autorità, inserire l'abuso (od i dati di esso) nella domanda stessa.
- la soc. Gemma è tenuta, in presenza di domande di rettifica inammissibili ai sensi della presente determinazione, a predisporre gli atti di diniego - debitamente motivati - da sottoporre alla firma del Direttore dell'U.C.E.;
- ogni contraria disposizione in materia è espressamente abrogata. La presente determinazione entra in vigore con effetto immediato e spiega i propri effetti su tutte le istanze ancora pendenti.

IL DIRETTORE
avv. Rodolfo Murra